

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore)
- Avv. Paolo Bertazzoli Grambinski Broglio	Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U.

nella seduta del 23 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 31 ottobre 2009, il ricorrente lamentava, nei confronti della propria banca, di avere subito un furto informatico per un importo di euro 15.790,00, commesso con due bonifici ordinati *on line* sul conto del cliente da ignoti e ne chiedeva il rimborso. La banca respingeva il reclamo deducendo che era stato impossibile recuperare le somme di cui ai due bonifici presso la banca "*ricevente degli ordini di bonifico*".

Con il ricorso, il ricorrente, precisato che la Banca gli aveva riaccreditato la somma relativo ad uno dei due bonifici disconosciuti (euro 13.000,00), insisteva nell'invocare il riaccredito del secondo bonifico disconosciuto (euro 2.790,00).

Al ricorso resisteva la Banca la quale, chiarito che il bonifico di euro 13.000,00 era stato stornato dal beneficiario mentre ciò non era avvenuto per il bonifico di euro 2.790,00, ne rifiutava il rimborso attraverso il regolare inserimento dei codici di accesso attribuiti al cliente, evidenziando che tale circostanza attestava che il cliente aveva violato l'art.66 delle norme contrattuali che lo obbligava a non trasferire a terzi i codici di accesso al proprio conto.



DIRITTO

Il Collegio ritiene che, a conclusione di una ricostruzione dei fatti, quale risulta dalle emergenze procedimentali, il ricorso possa essere accolto solo parzialmente, in considerazione di un evidente concorso di colpa del cliente e della intermediaria.

Non vi è alcun ragionevole dubbio che la colpa prevalente (70%) sia quella del cliente il quale, oggettivamente inadempiente all'obbligo di cui al citato art. 66 delle norme contrattuali, non ha allegato e, tanto meno, dimostrato, in qualche modo, che l'adempimento fosse impossibile o che l'inadempimento fosse determinato da causa non imputabile.

D'altra parte, risulta parimenti indubitabile la concorrente - anche se minusvalente - responsabilità della Banca desumibile decisamente dalle carenze del sistema di sicurezza vigente nella Banca all'epoca dei fatti denunciati dal cliente. Tali carenze risultano oggettivamente riconosciute dall'intermediaria che, dopo pochi giorni dalla commissione del fatto (avvenuto il 19 ottobre 2009), ebbe ad integrare il sistema di sicurezza adottando un più moderno strumento di accesso (token O-key) monouso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi al cliente la somma di € 837,00.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO